

Materie di legislazione concorrente e potestà legislativa statale.

Data di pubblicazione: 28/01/2016

La **Corte Costituzionale**, con **sentenza 21 gennaio 2016, n. 7**, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Puglia, ha dichiarato illegittime alcune norme in materia di trasporti ferroviari ed aerei contenute nel Decreto Legge n. 133/2014 (c.d. “sblocca Italia”), nella parte in cui non coinvolgono le Regioni.¹

In particolare, la Consulta ha affermato che *“perché nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma², Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l’esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali”*. Quindi, con riferimento a quest’ultimo profilo, la legislazione statale di questo tipo *“può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà”³*

¹ Più precisamente è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale: dell’**articolo 1, commi 2 e 4**, nella parte in cui non prevede che l’approvazione dei relativi progetti avvenga d’intesa con la Regione interessata; dell’**articolo 1, comma 10-bis**, nella parte in cui non prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; dell’**articolo 1, comma 11** nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

² Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

³ Cfr. Corte cost., sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004

A tal proposito, ha chiarito la Corte, deve trattarsi di “intese forti”⁴, non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella ipotesi estrema, che si verifica allorché l’esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace.⁵

⁴ Cfr. Corte cost., sentenza n. 121 del 2010

⁵ Cfr. Corte cost., sentenza n. 165 del 2011 e n. 179 del 2012